



COMUNE DI BOVALINO

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81000710806

Reg. ord. Sind. N. 18

del 12.07.2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA E A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO

IL SINDACO

Premesso che:

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale proseguire nella prevenzione e nel contrasto di ogni comportamento che, come la prostituzione su strada, offende la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifesta, ovvero turba gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rende difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
- la diffusione sul territorio comunale del fenomeno della prostituzione su strada, sia notturna che diurna, è stata di fatto molto arginata con ripercussioni positive per la comunità, ma è intenzione di quest'Amministrazione continuare ad impedire ulteriori situazioni di offesa alla pubblica decenza ed alla quiete pubblica, nonché episodi di tensione nella cittadinanza compromettendo le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati;
- l'esercizio della prostituzione si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone che la praticano, tanto da offendere la pubblica sensibilità;

Rilevato che:

- i comportamenti posti in essere da chi esercita la prostituzione generano condizioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica e determinano un incremento della commissione di tutta una serie di reati quali atti osceni in luogo pubblico, l'invasione di terreni privati ed atti contrari alla pubblica decenza;
- l'occupazione forzata della strada e dei marciapiedi comporta, per i residenti prossimi a tale aree la grave limitazione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere;
- il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica sono stati di molto ridimensionati, ma è intenzione di questa Amministrazione eliminare, anche attraverso la prevenzione, ogni attività illegale perpetrata sul territorio comunale;
- il monitoraggio di tutto il territorio comunale è effettuato con l'ausilio del sistema di videosorveglianza;

Ravvisata quindi

- la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa riproporsi determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e con grave pregiudizio alla pubblica decenza nonché per il regolare svolgimento dell'attività turistica;

Atteso che

- i poteri esercitabili dal Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 2000, possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici;
- conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto n. 267;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 12 gennaio 2020, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, che su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

- 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo e di invito.
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- 2) di contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;
- 3) di eseguire, alla guida di veicoli, manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2. Le violazioni previste al presente punto comportano anche l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti 1 e 2, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24/11/1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 200,00; per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al punto n. 3 di cui sopra.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia valida dalla data di adozione fino al 12 gennaio 2020;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;
- che sia trasmessa alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino, alla Stazione dei Carabinieri di Bovalino e al Comando di Polizia Municipale anche per le funzioni di controllo, di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
Avv. Vincenzo Maccano